

Deliberazione 8 settembre 2011 - ARG/gas 119/11

Ottemperanza alle decisioni del Consiglio di Stato del 10 maggio 2007 n. 2242/07 e n. 2243/07 e del TAR Lombardia del 23 aprile 2009 n. 3517/09 e n. 3518/09 in merito alla determinazione del vincolo sui ricavi di distribuzione del gas naturale per le società Napoletana Gas S.p.A. e Toscana Energia S.p.A. per gli anni termici dal 2004-2005 al 2007-2008 e chiusura del procedimento di cui alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 2 agosto 2005 n. 171/05, avviato su istanza della società Italgas S.p.A. per l'anno termico 2005/2006

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA ED IL GAS

Nella riunione del 8 settembre 2011

Visti:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481/95;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164/00;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239/04;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244/01 (di seguito: DPR n. 244/01);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 28 dicembre 2000, n. 237/00, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 237/00);
- la deliberazione dell'Autorità 17 luglio 2003, n. 83/03;
- la deliberazione dell'Autorità 31 luglio 2003, n. 87/03 (di seguito: deliberazione n. 87/03);
- la deliberazione dell'Autorità 31 luglio 2003, n. 89/03 (di seguito: deliberazione n. 89/03);
- la deliberazione dell'Autorità 29 ottobre 2003, n. 124/03 (di seguito: deliberazione n. 124/03);
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2003, n. 161/03 (di seguito: deliberazione n. 161/03);
- la deliberazione dell'Autorità 22 giugno 2004, n. 96 (di seguito: deliberazione n. 96/04);
- la deliberazione dell'Autorità 29 settembre 2004, n. 170/04 come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 170/04);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 30 settembre 2004, n. 173/04, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 2 agosto 2005, n. 171/05, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 171/05);

- la deliberazione dell’Autorità 2 gennaio 2006, n. 08/06 (di seguito: deliberazione n. 08/06);
- la deliberazione dell’Autorità 21 marzo 2006, n. 57/06 (di seguito: deliberazione n. 57/06);
- la deliberazione dell’Autorità 19 aprile 2006, n. 83/06 (di seguito: deliberazione n. 83/06);
- la deliberazione dell’Autorità 18 luglio 2006, n. 150/06 (di seguito: deliberazione n. 150/06);
- la deliberazione dell’Autorità 31 luglio 2006, n. 173/06 (di seguito: deliberazione n. 173/06);
- la deliberazione dell’Autorità 20 settembre 2006, n. 201/06 (di seguito: deliberazione n. 201/06);
- la deliberazione dell’Autorità 27 novembre 2006, n. 258/06 (di seguito: deliberazione n. 258/06);
- la deliberazione dell’Autorità 27 febbraio 2007, n. 44/07 (di seguito: deliberazione n. 44/07);
- la deliberazione dell’Autorità 7 marzo 2007, n. 53/07 (di seguito: deliberazione n. 53/07);
- la deliberazione dell’Autorità 4 giugno 2007, n. 125/07 (di seguito: deliberazione n. 125/07);
- la deliberazione dell’Autorità 15 ottobre 2007, n. 261/07 (di seguito: deliberazione n. 261/07);
- la deliberazione dell’Autorità 14 aprile 2008, ARG/gas 46/08;
- deliberazione dell’Autorità 6 novembre 2008, ARG/gas 159/08 (di seguito: deliberazione ARG/gas 159/08);
- la deliberazione dell’Autorità 21 dicembre 2009, VIS 170/09;
- la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (di seguito: Tar Lombardia) 13 giugno 2001, n. 6691/01;
- la sentenza del Consiglio di Stato 4 settembre 2002, n. 4448/02;
- la sentenza del Tar Lombardia 17 maggio 2004, n. 1711/04 (di seguito: sentenza n. 1711/04) ;
- la sentenza del Consiglio di Stato 16 marzo 2006, n. 1408/06;
- la sentenza del Tar Lombardia 4 aprile 2006, n. 919/06;
- la sentenza del Tar Lombardia 14 aprile 2006, n. 1011/06;
- la sentenza del Consiglio di Stato 10 maggio 2007, n. 2242/07;
- la sentenza del Consiglio di Stato 10 maggio 2007, n. 2243/07;
- la sentenza del Tar Lombardia 13 febbraio 2008, n. 319/08;
- la sentenza del Tar Lombardia 22 settembre 2008, n. 4098/08;
- la sentenza del Tar Lombardia 23 aprile 2009, n. 3517/09;
- la sentenza del Tar Lombardia 23 aprile 2009, n. 3518/09;
- la sentenza del Consiglio di Stato 7 maggio 2009, n. 2837/09;
- le sentenze del Consiglio di Stato 10 gennaio 2011, n. 45/11, n. 46/11, n. 47/11, n. 48/11, n. 49/11 e 20 maggio 2011, n. 3008/11.

Considerato che:

- con deliberazione n. 237/00, l’Autorità ha individuato i criteri di determinazione delle tariffe per la distribuzione del gas e la fornitura ai clienti del mercato

vincolato per il primo periodo di regolazione (dall'1 gennaio 2001 al 30 settembre 2004), stabilendo che:

- l'ambito di determinazione delle tariffe è formato dall'insieme delle località servite attraverso il medesimo impianto di distribuzione;
- per ciascuna località costituente l'ambito tariffario, il vincolo sui ricavi di distribuzione (VRD) è pari alla somma delle componenti rappresentative dei costi riconosciuti di gestione (CGD) e di capitale (CCD) relativi all'attività di distribuzione;
- la componente CGD e la componente CCD del vincolo sui ricavi di distribuzione sono calcolate attraverso un metodo parametrico sulla base delle principali determinanti di costo (numero dei punti di prelievo dei clienti finali, lunghezza della rete, volumi distribuiti);
- tale deliberazione è stata annullata dal Tar Lombardia con sentenza n. 6691/01, successivamente confermata dalla decisione del Consiglio di Stato n. 4448/02, nella parte in cui prevede che, nel caso di servizio svolto in forma associata, il vincolo ai ricavi di distribuzione dell'ambito tariffario è individuato come somma dei singoli VRD riferiti a ciascuna località dell'ambito, e non con riferimento ai parametri dell'ambito tariffario complessivamente inteso;
- con deliberazione n. 87/03 e con deliberazione n. 89/03, in ottemperanza ad ulteriori sentenze passate in giudicato, l'Autorità ha rispettivamente:
 - introdotto una procedura di calcolo del capitale investito fondata sul metodo del costo storico rivalutato, cui potevano accedere gli esercenti che disponevano dei valori storici degli investimenti iscritti a bilancio (di seguito: dati concreti)
 - integrato e modificato i criteri della deliberazione n. 237/00 per la parte relativa alla gestione delle reti di distribuzione in forma associata estesa su più località in un territorio vasto e con profili altimetrici distinti;
- con sentenza n. 1711/04, il Tar Lombardia ha ritenuto i criteri introdotti dalla deliberazione n. 89/03 elusivi del giudicato formatosi sulla sentenza n. 6691/01 ed ha contestualmente ordinato all'Autorità di ottemperare alla predetta sentenza n. 6691/01;
- sulla base dell'assunto che i costi operativi sono correlati alle reti di distribuzione gestite e, di conseguenza, al capitale investito, l'Autorità ha ottemperato alla sentenza n. 1711/04, limitando l'applicazione della sentenza n. 6691/01 ai soli esercenti che, ai fini della ricostruzione del capitale investito, disponevano di dati concreti;
- con deliberazione n. 161/03, l'Autorità ha approvato le proposte tariffarie presentate dalle società Napoletana Gas S.p.A., Ages S.p.A. e Publienergia S.p.A. per l'anno termico 2003 – 2004;
- con nota del 19 luglio 2004 (prot. Autorità 16775 del 23 luglio 2004), la società Toscana gas S.p.A. ha comunicato di aver fuso per incorporazione le società Ages S.p.A. e Publienergia S.p.A.;
- con note EF/M05/1200/em e EF/M05/1201/em del 23 marzo 2005, la Direzione tariffe dell'Autorità ha rigettato rispettivamente le richieste di Napoletana Gas S.p.A. e Toscana gas S.p.A., avanzate con note 14 gennaio 2005 (prot. Autorità 001832 del 31 gennaio 2005) e 21 gennaio 2005 (prot. Autorità 001452 del 25 gennaio 2005), di rideterminare il vincolo sui ricavi di distribuzione dell'anno 2003 - 2004, con riguardo all'ambito tariffario nel suo complesso e non alle

single località che lo costituiscono, in applicazione della sentenza del Tar Lombardia n. 6691/01 in virtù della mancanza di dati concreti per la valutazione del capitale investito;

- con sentenze n. 919/06 e n. 1011/06 del Tar Lombardia, confermate dal Consiglio di Stato con decisioni n. 2242/07 e n. 2243/07, su ricorso di Napoletana Gas S.p.A. e Toscana gas S.p.A., sono state annullate le note EF/M05/1200/em e EF/M05/1201/em;
- con deliberazioni n. 08/06, n. 57/06, n. 258/06, n. 53/07, n. 125/07, l’Autorità ha approvato le proposte tariffarie, per gli anni termici 2004 – 2005, 2005 – 2006 e 2006 – 2007, presentate da Napoletana Gas S.p.A. e Toscana gas S.p.A.;
- con sentenza n. 319/08 del Tar Lombardia, successivamente confermata dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 2837/09, su ricorso di Napoletana Gas S.p.A., sono state annullate le deliberazioni n. 57/06, n. 53/07 e n. 125/07, in quanto in contrasto con la sentenza del Consiglio di Stato n. 2242/07;
- in data 1 marzo 2007 la società Toscana gas S.p.A. è confluita in Toscana Energia S.p.A.;
- con deliberazione n. 261/07, l’Autorità ha approvato, in via provvisoria, le proposte tariffarie di Napoletana Gas S.p.A. e Toscana Energia S.p.A. per l’anno termico 2007 – 2008, con riserva di eventuali successive determinazioni in seguito all’ottemperanza alle decisioni n. 2242/07 e n. 2243/07 del Consiglio di Stato;
- con nota EF/M07/6093/em EF/M07/6095/em del 19 dicembre 2007, la Direzione tariffe dell’Autorità ha inviato rispettivamente alle società Napoletana Gas S.p.A. e Toscana Energia S.p.A. la comunicazione prevista dall’articolo 16, comma 1, del DPR n. 244/01, prospettando il diniego di rettifica del VRD 2003 – 2004; in data 26 febbraio 2008 si sono svolte le audizioni finali;
- con sentenze n. 3517/09 e n. 3518/09, il Tar Lombardia ha annullato la deliberazione n. 261/07 per violazione dei giudicati del Consiglio di Stato n. 2242/07 e n. 2243/07; avverso tali sentenze, l’Autorità ha proposto appello al Consiglio di Stato;
- con nota del 22 luglio 2011 (prot. Autorità 19719) la società Toscana Energia S.p.A. ha valutato in euro 5,397 milioni la rettifica dei ricavi, per gli anni termici dal 2004–2005 al 2007–2008, conseguente all’applicazione delle decisioni del Consiglio di Stato n. 2243/07 del 10 maggio 2007 e del TAR Lombardia n. 3517/09 del 23 aprile 2009, relativa alla sola componente CGD del VRD, rinunciando altresì alla prosecuzione del contenzioso amministrativo;
- con nota del 22 luglio 2011 (prot. Autorità 19720) la società Napoletanagas S.p.A. ha valutato in euro 5,573 milioni la rettifica dei ricavi, per gli anni termici dal 2004 – 2005 al 2007 – 2008, conseguente all’applicazione delle decisioni del Consiglio di Stato n. 2242/07 del 10 maggio 2007 e del TAR Lombardia n. 3518/09 del 23 aprile 2009, relativa alla sola componente CGD del VRD, rinunciando altresì alla prosecuzione del contenzioso amministrativo;
- gli importi di cui ai due precedenti alinea, comunicati dalle società, sono risultati conformi ai criteri previsti dalle disposizioni tariffarie di riferimento.

Considerato altresì che:

- con deliberazione n. 170/04, sono stati definiti i criteri per le tariffe di distribuzione del gas naturale per il secondo periodo regolatorio (1 ottobre 2004 – 30 settembre 2008), tra i quali, ai fini del presente provvedimento, rilevano quelli inerenti il regime individuale di cui al titolo 3;
- con deliberazione n. 171/05, sono state definite le modalità applicative del regime individuale di cui al precedente considerato;
- la società Italgas S.p.A., in data 22 novembre 2005 (prot. Autorità 028159 del 28 novembre 2005) ha presentato istanza per la determinazione del vincolo dei ricavi in regime individuale per l'anno termico 2005-2006 ai sensi della deliberazione n. 171/05, come modificata ed integrata dalla deliberazione 44/07, sia con riferimento all'attività di distribuzione del gas naturale che all'attività di gas diversi dal gas naturale;
- con sentenza n. 4098/2008, il TAR Lombardia, su ricorso presentato da Italgas S.p.A., ha annullato il comma 5 lettera b) dell'articolo 8 dell'Allegato A alla deliberazione n. 171/05, contenente le disposizioni per la ricostruzione dei fondi di ammortamento delle immobilizzazioni materiali relativi alla attività di distribuzione del gas, in regime individuale; e che avverso tale sentenza, l'Autorità non ha presentato appello al Consiglio di Stato;
- la citata sentenza amministrativa ha comportato la necessità da parte degli Uffici dell'Autorità, in relazione all'istanza presentata da Italgas S.p.A., di individuare una metodologia per la ricostruzione dei fondi di ammortamento relativi alla attività di distribuzione del gas, in regime individuale, coerente con le finalità del medesimo regime e con il quadro tariffario di riferimento; la metodologia è stata individuata con riferimento alle procedure di ricostruzione del capitale investito adottate nell'ambito delle istruttorie di perequazione specifica aziendale condotte ai sensi della deliberazione n. 96/04 per l'attività di distribuzione elettrica;
- la società Italgas S.p.A. , in data 12 novembre 2009 (prot. Autorità 069369 del 23 novembre 2009), ha riformulato l'istanza di cui al precedente alinea, anche a seguito di approfondimenti effettuati in sede tecnica con gli uffici della Direzione tariffe dell'Autorità;
- con lettera del 22 luglio 2011 (prot. Autorità 019722), la società Italgas ha valutato in euro 26,5 milioni la rettifica dei ricavi di distribuzione del gas naturale, per gli anni termici dal 2005–2006 al 2007–2008, conseguente all'applicazione del regime individuale ai sensi della deliberazione n. 171/05, come modificata ed integrata dalla deliberazione 44/07;
- l'importo di cui al precedente alinea, comunicato dalla società, è risultato conforme ai criteri previsti dalle disposizioni tariffarie di riferimento e dalla metodologia di ricostruzione del capitale investito adottata nell'ambito delle istruttorie di perequazione specifica aziendale relative all'attività di distribuzione elettrica;
- nella medesima lettera del 22 luglio 2011 la società Italgas S.p.A. ha altresì dichiarato di voler rinunciare alla prosecuzione del contenzioso amministrativo nel caso di contestuale accettazione da parte dell'Autorità dell'istanza presentata dalla medesima società e delle istanze presentate da Toscana Energia S.p.A. e Napoletanagas S.p.A..

Considerato infine che:

- l'ottemperanza alle già citate decisioni del giudice amministrativo in merito alla determinazione del vincolo sui ricavi di distribuzione del gas naturale per le società Napoletana Gas S.p.A. e Toscana Energia S.p.A. per gli anni termici dal 2004-2005 al 2007-2008 e la chiusura del procedimento di cui alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 2 agosto 2005 n. 171/05, per l'anno termico 2005/2006, per la società Italgas S.p.A., comporterebbero la necessità, da parte delle medesime società, di effettuare conguagli tariffari di difficile applicazione;
- tale difficoltà è riscontrabile sia nell'individuazione dei soggetti tenuti a versare le integrazioni, sia nella comprensione delle motivazioni da parte dei clienti finali, dato il significativo lasso temporale intercorso tra la competenza del maggior importo riconosciuto dall'Autorità e la sua effettiva riscossione;
- con la deliberazione ARG/gas 159/08, l'Autorità ha istituito, presso la Cassa, il "Conto per la perequazione tariffaria distribuzione gas" destinato alla copertura dei saldi di perequazione, alla copertura di eventuali conguagli tariffari che dovessero emergere a seguito di rettifiche comunicate dalle imprese distributrici e alla copertura dei costi propri delle attività istruttorie relative al regime individuale, conto alimentato dal gettito rinveniente dall'applicazione della componente UG1.

Ritenuto opportuno:

- accogliere, in ottemperanza alle decisioni del Consiglio di Stato n. 2242/07 e n. 2243/07 del 10 maggio 2007 e del TAR Lombardia n. 3517/09 e n. 3518/09 del 23 aprile 2009, le istanze presentate dalle società Toscana Energia S.p.A. e Napoletanagas S.p.A. di rettifica dei ricavi di distribuzione, per gli anni termici dal 2004-2005 al 2007-2008;
- chiudere il procedimento di cui alla deliberazione dell'Autorità n. 171/05, avviato su istanza della società Italgas S.p.A. per l'anno termico 2005-2006, conguagliando, conseguentemente, gli importi tariffari fino all'anno termico 2007 - 2008;
- prevedere la liquidazione, da parte della Cassa Conguaglio per il settore elettrico, degli importi relativi alle istanze presentate dalle società Toscana Energia S.p.A., Napoletanagas S.p.A. e Italgas S.p.A. , a carico del "Conto per la perequazione tariffaria distribuzione gas" di cui all'articolo 93 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/gas 159/08, in quanto conto destinato specificamente alla copertura dei conguagli tariffari emergenti da rettifiche dei vincoli tariffari già oggetto di approvazione da parte dell'Autorità

DELIBERA

1. di riconoscere, in ottemperanza alle decisioni del Consiglio di Stato n. 2242/07 e n. 2243/07 del 10 maggio 2007 e del TAR Lombardia n. 3517/09 e n. 3518/09 del 23 aprile 2009, alle società Toscana Energia S.p.A. e Napoletanagas S.p.A. la

- rettifica dei ricavi di distribuzione, per gli anni termici dal 2004-2005 al 2007-2008, limitatamente alla sola componente CGD del VRD, quantificata rispettivamente in euro 5,397 milioni e in euro 5,573 milioni;
2. di riconoscere, a chiusura del procedimento di cui alla deliberazione dell'Autorità n. 171/05, come successivamente modificata ed integrata dalla deliberazione n. 44/07, avviato su istanza della società Italgas S.p.A. la rettifica dei ricavi di distribuzione per gli anni termici dal 2005 – 2006 al 2007-2008, in euro 26,5 milioni;
 3. di dare mandato alla Cassa Conguaglio per il settore elettrico di liquidare gli importi relativi alle istanze presentate dalle società Toscana Energia S.p.A., Napoletanagas S.p.A. e Italgas S.p.A. tramite il Conto per la perequazione tariffaria distribuzione gas di cui all'articolo 93 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/gas 159/08;
 4. di trasmettere il presente provvedimento alla Cassa Conguaglio per il settore elettrico per i seguiti di competenza;
 5. di trasmettere copia della presente deliberazione alla società Toscana Energia S.p.A., Napoletanagas S.p.A. e Italgas S.p.A. ;
 6. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

8 settembre 2011

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni